



Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Modifica del ...

[Progetto del 06.12.2019]

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015¹ sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 21a cpv. 2, 22 cpv. 5, 31 cpv. 1, 32, 32a, 33 cpv. 2, 34 cpv. 1^{ter}, 59 cpv. 3, 62 e 64 cpv. 2 della legge del 30 aprile 1997² sulle telecomunicazioni (LTC), in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC),

Art. 8 cpv. 2

² In caso di modifica di una norma tecnica designata, l'UFKOM pubblica nel Foglio federale la data a partire dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.

Art. 14 cpv. 3

³ La documentazione tecnica comprende un'analisi e una valutazione adeguate di uno o più rischi.

Art. 21 cpv. 1 lett. a e b

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

¹ RS 784.101.2

² RS 784.10

³ RS 946.51

Art. 25 cpv. 1 lett. a e f

¹ Non sono soggetti alle disposizioni del capitolo 2:

- a. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente su frequenze militari per scopi militari o di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di radiocomunicazione comune con altri organismi;
- f. gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori messi a disposizione sul mercato, che sono stati modificati per uso proprio da un radioamatore autorizzato conformemente all'articolo 45 capoversi 3 o 4 dell'ordinanza del ... sulle radiofrequenze (ORad)⁴;

Art. 26 cpv. 3

³ Gli impianti di cui al capoverso 1 devono anche soddisfare determinati requisiti in materia di utilizzazione dello spettro ai sensi dell'articolo 7 capoversi 2 e 9 nonché di compatibilità elettromagnetica ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b.

Art. 27 cpv. 4

⁴ Gli impianti di radiocomunicazione di cui all'articolo 26 capoverso 1 possono essere offerti o messi a disposizione sul mercato soltanto per:

- a. le autorità di polizia, le autorità di perseguimento penale, le autorità preposte all'esecuzione delle pene;
- b. il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- c. l'esercito; e
- d. le autorità competenti per le ricerche in situazioni di emergenza o le ricerche di persone condannate.

Art. 27a Dimostrazione

¹ Chiunque intende installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radiocomunicazione destinato ad essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica e che non è stato omologato dall'UFCOM, deve ottenere un'autorizzazione rilasciata da quest'ultimo.

² L'UFCOM rilascia l'autorizzazione se la dimostrazione non ostacola eccessivamente l'esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle bande in questione.

³ La dimostrazione è autorizzata unicamente nel quadro stabilito dall'UFCOM. Quest'ultimo limita in particolare lo spazio e la durata della dimostrazione e le bande di frequenza in cui le emissioni sono autorizzate. Le emissioni al di fuori di queste bande devono essere limitate al minimo possibile.

⁴ RS 784.102.1

Art. 28 Restrizioni d'esercizio

Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 26 capoverso 1 possono essere esercitati soltanto dalle autorità di cui all'articolo 27 capoverso 4 alle condizioni fissate negli articoli 51–57 ORad⁵.

Art. 29 cpv. 2

² Chiunque intende installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radio-comunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua messa a disposizione sul mercato deve ottenere la necessaria concessione (art. 30 ORad⁶).

Art. 39 cpv. 4, frase introduttiva

⁴ Quando l'UFCOM informa la popolazione conformemente all'articolo 33 capoverso 4 LTC, esso pubblica o rende disponibile in rete in particolare le informazioni seguenti:

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 27 giugno 1995⁷ sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 17a cpv. 1

I microchip per l'identificazione devono corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010 e 11785:1996/Cor 1:2008⁸ e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'OIT⁹ concernenti l'offerta e l'immissione in commercio di nuovi impianti di telecomunicazione (art. 6-20 OIT).

IV

La presente ordinanza entra in vigore il

⁵ RS **784.102.1**

⁶ RS **784.102.1**

⁷ RS **916.401**

⁸ I testi delle norme possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁹ RS **784.101.2**

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1
(art. 18 cpv. 1)

Marchio di conformità

N. 1.1, secondo periodo

1.1 *Concerne soltanto il testo tedesco*